

CAMERA DEI DEPUTATI

N.366

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (366)

(articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

Trasmesso alla Presidenza il 23 maggio 2011



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VI – UFFICIO II

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" ed in particolare l'art. 32, comma 2, il quale prevede che: "Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa";

VISTO il comma 3 del suddetto art. 32, il quale stabilisce che: "La dotazione delle unità previsionali di base di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.";

VISTA la tabella 1 della citata legge n. 448/2001 recante i contributi dello Stato ai seguenti Enti, per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

- Istituto nazionale pe: la fauna selvatica	euro	2.582.000
- Opera Campana dei caduti di Rovereto	euro	<u>52.000</u>
Totale	euro	2.634.000

VISTO l'atto di costituzione di associazione in data 21 dicembre 1957 con cui è stato costituito l'Istituto per la contabilità nazionale;

VISTI la legge 5 luglio 1964, n. 548, recante: "Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale" e, in particolare l'art. 1, comma 1, il quale prevede che: "E' concesso all'Istituto per la contabilità nazionale, a decorrere dall'esercizio 1963-64, un contributo annuo di lire 15.000.000";

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ed, in



particolare, l'articolo 145, comma 3, il quale prevede che: "La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate";

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), in particolare, l'art. 80, comma 53, il quale dispone che: "All'Istituto per la contabilità nazionale è concesso un contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tale fine, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilità nazionale viene inserito nell'elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n. 448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle risorse di cui al predetto articolo 32.";

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 – Suppl. Ordinario n. 152/L, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 196, ed in particolare l'articolo 28, commi 1, 2 e 4, i quali prevedono che:

1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)*.
2. L' *ISPRA* svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
4. La denominazione «*Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)*» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013";



VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 21 dicembre 2010, recante: "Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di voto parlamentare

relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.", con il quale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il corrente anno finanziario, è iscritto il capitolo 1613 (UdV 1.2) con uno stanziamento, di euro 20.500,00 sia in termini di competenza che di cassa;

CONSIDERATO che sul citato capitolo 1613 sono stati disposti, nel corrente anno finanziario, accantonamenti per un importo complessivo di 2.188,00 sia in termini di competenza che di cassa;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: "Legge di contabilità e finanza pubblica";

CONSIDERATO che in virtù dell'istituzione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, lo stanziamento del capitolo 1613 per l'anno 2011 deve essere ripartito tra la Fondazione Opera campana dei caduti di Rovereto e l'Istituto per la contabilità nazionale;

RITENUTO, sulla base delle disponibilità di bilancio pari ad euro 18.312,00, di poter provvedere a ripartire il contributo dovuto per l'anno 2011 come di seguito specificato:

- Fondazione Opera campana dei caduti di Rovereto	euro	15.931,44
- Istituto per la contabilità nazionale	euro	2.380,56
	Totale euro	18.312,00

VISTO il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari circa il suddetto schema di riparto;

RITENUTO di dover provvedere alla citata ripartizione;

DECRETA:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la somma di euro 18.312,00 (diciottomilatrecentododici/00), iscritta al capitolo 1613, piano di gestione n. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011, è così ripartita:



- Fondazione Opera campana dei caduti di Rovereto	euro	15.931,44
- Istituto per la contabilità nazionale	euro	2.380,56
	Totale euro	18.312,00

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO

h

h

